



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ATTO N. ORD 44 DEL 10/02/2026**

**OGGETTO: SECONDA REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA NUM. 442 DEL 25/11/2025 PER IL SOLO TRATTO DELLA PUBBLICA VIA NICOLOSO DA RECCO, AD ESCLUSIONE DI UNA FASCIA DI LARGHEZZA UN METRO CIRCA ANTISTANTE AL MURO CROLLATO, A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.**

**La Sindaca**

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso che:**

- in data 15/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una nota dei Vigili del Fuoco relativa al crollo di un muro di contenimento in Via Nicoloso da Recco civ. 11;
- come evidenziato nella nota sopracitata, a causa del crollo parziale del muraglione e della conseguente frana che aveva invaso la sede stradale, i Vigili del Fuoco provvedevano all'interdizione del transito pedonale e veicolare del tratto di strada, dell'accesso alla scala adiacente al muraglione all'altezza del civico 3 per motivi di sicurezza e, per gli stessi motivi, dell'intercapedine esterna dell'immobile (civ. 2) al lato opposto della carreggiata;
- in data 16/11/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso il civico 11 di Via Nicoloso da Recco, nel corso del quale si constatava il crollo di una parte del muro di contenimento che sostiene il giardino privato del sopra citato civico;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica,

Documento sottoscritto digitalmente

l'Ufficio ha ritenuto di confermare - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – le interdizioni per:

- la porzione del giardino sito in Via Nicoloso da Recco civ. 11,
- il tratto antistante al muro crollato e il confinante tratto di muro di contenimento del Mappale C-44-207 fronte strada carrabile;
- il distacco sottostrada al civ.2 di Via Nicoloso da Recco;

**Richiamata** dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 442 del 25/11/2025 ad oggetto *"Chiusura e interdizione di porzione di giardino sito in via Nicoloso da Recco civ. 11, interdizione tratto di pubblica via Nicoloso da Recco e interdizione di distacco dello stabile al civico 2 della stessa via, causa cedimento muro di contenimento"*;

**Richiamata inoltre** l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 454 del 04/12/2025, inerente alla prima revoca parziale per il solo distacco del civico 2 di Via Nicoloso da Recco, ad oggetto *"Revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 442 del 25/11/2025 per il solo distacco sottostrada al civico 2 di via Nicoloso da Recco, in seguito a messa in sicurezza parziale delle aree attestata da tecnico abilitato"*;

**Rilevate** l'attestazione ad oggetto *"Dichiarazione di messa in sicurezza"* e l'allegata relazione *"Messa in sicurezza di via Nicoloso da Recco 11 - Comune di Genova - Richiesta revoca parziale tratto viabilità pubblica"*, entrambe registrate con il protocollo 0030759.E del 22/01/2026, con le quali il Tecnico incaricato della messa in sicurezza dichiara che sono state rimosse le cause che hanno generato la necessità urgente di emanazione di ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000 per il tratto di pubblica via Nicoloso da Recco;

**Considerato che**, a seguito della ricezione della Dichiarazione di messa in sicurezza sopra citata, l'Ufficio Pubblica Incolumità ha esperito un sopralluogo in data 23/01/2026 al fine di prendere visione delle opere come presentate - rapporto prot. 0037015.I del 26/01/2026 - nel corso del quale si è constatata l'interferenza dell'avvenuta messa in sicurezza con la viabilità stradale e si restava dunque in attesa delle integrazioni richieste da Polizia Locale e Direzione Regolazione al fine della revoca parziale;

**Considerato che**, a seguito della ricezione della nota prot. 0036635.E del 26/01/2026, con la quale il tecnico incaricato trasmetteva l'avvenuta realizzazione di quanto richiesto in sede di sopralluogo del 23/01/2026, l'Ufficio Pubblica Incolumità procedeva con la trasmissione della nota prot. 0036917.U del 26/01/2026, con la quale si disponeva la

revoca parziale delle disposizioni di cui all'ORD. N. 442 del 25/11/2025, per il solo tratto di pubblica via Nicoloso da Recco, ad esclusione di una fascia di larghezza un metro circa antistante al muro crollato, in considerazione dell'installazione di opere provvisorie a sostegno della porzione di giardino interdetta;

**Dato atto che** del provvedimento di revoca parziale delle misure di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sopra citata nota prot. 0036917.U del 26/01/2025 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

**Considerato altresì che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**ORDINA**

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0036917.U del 26/01/2026:

- la revoca parziale delle disposizioni interdittive di cui all'Ordinanza del Sindaco N. ORD. 442 del 25/11/2025 per il solo tratto della pubblica via Nicoloso da Recco;
- il mantenimento delle disposizioni di interdizione per la porzione del giardino sito in Via Nicoloso da Recco civ. 11 e per una fascia di larghezza un metro circa della pubblica via Nicoloso da Recco antistante al muro crollato, in considerazione dell'installazione di opere provvisorie a sostegno della porzione di giardino interdetta;

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio VII Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per

Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;

- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità a sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO  
ALESSANDRO LUIGI TERRILE


*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



## ORDINANZA DELLA SINDACA

**OGGETTO: SECONDA REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA NUM. 442 DEL 25/11/2025 PER IL SOLO TRATTO DELLA PUBBLICA VIA NICOLOSO DA RECCO, A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.**

### ALLEGATO GRAFICO



**Fig. 1** – individuazione di massima delle aree ancora oggetto di interdizione